



Tribunale di Napoli
VII SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **26818/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. ODDO ROBERTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, per mandato in atti;

OPPONENTE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. CASORIA GENNARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA GIACINTO GIGANTE 76 NAPOLI, in virtù di procura in atti;

OPPOSTO

Il Giudice dott. Francesca Reale,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.06.26 ,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, la società *Parte_1* si è opposta al decreto ingiuntivo n. 5420/2025 reso dal Tribunale di Napoli , VII sezione civile, che la obbligava a pagare circa 73.000 euro di utili ai soci accomandanti. L'opponente ha formulato preliminarmente una eccezione di incompetenza in virtù della clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nello Statuto societario, ha comunque affermato di aver già effettuato pagamenti in favore dei soci che estinguerebbero il debito, ha dedotto una mancanza di liquidità per giustificare il mancato versamento immediato degli utili, chiedendo la chiamata in causa degli altri soci accomandanti (*Per_1* e *Per_2* [...]).

La **Parte_1** ha inoltre formulato una domanda riconvenzionale per la restituzione di somme corrisposte in eccesso e dunque pagate.

Si è costituito l'opposto **CP_1**, agendo anche come rappresentante dei soci **Per_1** e **Persona_2**, contestando integralmente l'opposizione della società, definendola dilatoria e infondata. Quanto all'eccezione di incompetenza l'opposto, pur nel contestare l'eccezione, si è dichiarato disposto a rimettersi alla decisione del Giudice per un'eventuale riassunzione davanti al Collegio arbitrale, al fine di consentire il celere accertamento del credito.

All'udienza del 9.06.26 il Giudice ritenuto di non dover autorizzare la chiamata richiesta in virtù delle eccezioni preliminari svolte si riservava la decisione.

L'eccezione di incompetenza è fondata e deve essere accolta

Come risulta dalla visura storica della società, con atto del 21 giugno 2016 è stato modificato lo statuto sociale, introducendo l'articolo 16, il quale statuisce :

“qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, gli amministratori o i liquidatori, [...] Sarà decisa da un arbitro, nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. L'arbitro deciderà secondo diritto e nelle forme dell'arbitrato rituale.”.

L'art. 808 *quater* c. p. c., come modificato dal D.lgs. 40/06, applicabile alle s.as. e quindi alla clausola di cui allo statuto societario della società opponente, statuisce che *“Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.”*, imponendo una interpretazione estensiva della clausola compromissoria .

La norma enuncia il principio secondo cui, nell'ipotesi di dubbio interpretativo, in merito al perimetro applicativo di una clausola compromissoria contenuta in statuto, la convenzione d'arbitrato vada interpretata estensivamente, ovvero, nel senso che la competenza degli arbitri deve intendersi estesa a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Secondo l'orientamento maggioritario della Suprema Corte del resto: *“La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la ‘causa petendi’ nel contratto cui detta clausola è annessa.”* (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3795 del 8 febbraio 2019).

Pertanto, può dirsi che, in assenza di una espressa volontà delle parti, volta a delimitare la portata della clausola, tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la *‘causa petendi’* nel

contratto contenente la clausola compromissoria, devono ritenersi compromettibili in arbitri, comprese le questioni attinenti all'interpretazione del contratto.

Non vi è dubbio che la pretesa del socio accomandante avente a oggetto la distribuzione degli utili rientra a pieno titolo nel novero delle “controversie sorte nell’esecuzione del contratto”.

Inoltre, deve ritenersi che la controversia riguardi diritti disponibili e come tali compromettibili in arbitri per cui non resta che dichiarare l’incompetenza del Giudice adito.

Quanto alle spese di lite l’adesione prestata da parte opposta e la circostanza che la clausola è contenuta in una modifica successiva dello Statuto giustificano la compensazione integrale delle spese tra le

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:

dichiara la propria incompetenza per materia su tali domande, per essere competente al riguardo il Collegio Arbitrale;

compensa tra tutte le parti le spese di lite.

Napoli, 10 giugno 2026

Il Giudice

dott. Francesca Reale